

REGOLAMENTO (CE) N. 2492/2001 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2789/98 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1204/2001⁽⁴⁾, ha accordato, fino al 31 dicembre 2001, una deroga temporanea alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001⁽⁶⁾.
- (2) Le difficili condizioni economiche relative all'esportazione delle carni bovine e l'esperienza acquisita a seguito delle deroghe ammesse rendono opportuna la conversione in condizioni permanenti della flessibilità temporanea in relazione al periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e alla possibilità di applicare le condizioni dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1445/95 ai prodotti di cui al codice NC 0202. È quindi necessario inserire le summenzionate condizioni nel regolamento (CE) n. 1445/95.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

«Per le esportazioni di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, subordinate al rilascio di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, il periodo di validità dei titoli è fissato a:

- cinque mesi, più la frazione del mese in corso, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 e a settantacinque giorni per i prodotti di cui ai codici NC 0102 90 e 1602,
- sessanta giorni per gli altri prodotti,

a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000^(*).

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

- 2) All'articolo 10, paragrafo 5, la prima frase e la prima parte della seconda frase sono sostituite dal testo seguente:

«In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli riguardanti un quantitativo non superiore a 22 tonnellate di prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 non sono soggette al termine di cinque giorni. In tal caso, in deroga all'articolo 8, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano nella casella 20 la seguente dicitura:».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 8, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.
⁽³⁾ GU L 347 del 23.12.1998, pag. 33.
⁽⁴⁾ GU L 163 del 20.6.2001, pag. 13.
⁽⁵⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
⁽⁶⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a partire dal 1° gennaio 2002.